

POTERI DISCREZIONALI DELLA GIURIA

PROPOSTA DELIBERA 07-05-2025

Sda Lega Ciclismo Parma

1. La delibera in oggetto, di seguito citata come DL si richiama al Diritto di attribuire un punteggio arbitrale qualora si verificano situazioni per cui i risultati di una prestazione non si rendano verificabili, o siano frutto di errori involontari, o non dipendenti dagli atleti, o delle società interessate o coinvolte, o da cause e situazioni non considerate dai regolamenti.
2. La DL si riferisce quindi solamente ai casi in cui diventa impossibile stabilire una classifica pur seguendo ed applicando le interpretazioni a cascata dei regolamenti Nazionali, Territoriali e/o della stessa manifestazione.
3. Il principio si rifà al sistema utilizzato nella giustizia ordinaria: nei casi avvenuti per i quali si riconosce una carenza di formula, una volta omologati e quindi accettate le risoluzioni o le sentenze applicate, queste diventano “precedenti” con funzione di regolamento da utilizzare legittimamente in occasione di situazioni identiche che in seguito potranno verificarsi. Citiamo un esempio: quando causa un errore degli addetti un atleta viene fatto partire in una categoria errata, in caso di sua vittoria o piazzamento, questa verrà riconosciuta e la prestazione premiata, ma allo stesso tempo dovrà essere pure stilata una seconda classifica arbitrariamente stilata in modo corretto che andrà a premiare il vero vincitore. Questa è una delle soluzioni possibili per la quale viene adottata una soluzione arbitrale per carenza di formula
4. In base a quanto sopra descritto, la decisione arbitrale viene quindi adottata solamente qualora i risultati di una prestazione non si rendano verificabili o siano frutto di errori involontari o non dipendenti dall’atleta o della società di appartenenza. Solo in questi casi la Giuria o l’ente omologatore può assegnare un punteggio (o punteggi) in forma arbitrale, sia di propria iniziativa che su richiesta o ricorso di qualsiasi soggetto riconosciuto che ne faccia formale richiesta. Ma solo quando questo principio gliene conferisca l’autorità.
5. Questa DL si riferisce quindi solo ed unicamente a situazioni non coperte da aspetti meramente meccanici, ovvero da regole che abbiano un’applicazione del tutto automatica, altrimenti note, nel loro insieme, con il termine di “Procedura”: queste, infatti, non possono, per loro natura, essere soggette ad alcun tipo di discrezionalità, e né la Giuria, né altro soggetto non hanno altra scelta che applicarle così come scritte (non che questo sia sempre facile, ma quantomeno, una volta compreso il meccanismo, non v’è spazio per interpretazioni diverse).
6. La Giuria o la commissione omologante sono tenuti ad agire non solo, e non sempre, qualora venga sollecitato a farlo da terzi riconosciuti e legittimati a farlo, e nei termini da loro proposti, ma deve invece esercitare il suo proprio discernimento, come anche intervenire d’ufficio qualora venga a conoscenza di un’irregolarità da altra fonte legittimata e riconosciuta a farlo.
7. La Giuria o la commissione omologante “può” assegnare un punteggio arbitrale qualora ne sussistano le condizioni di cui di seguito, ma non è obbligato a farlo. Questo a sottolineare l’ampia discrezionalità della sua azione.

8. Il DL non prevede alcun indennizzo e la Giuria o la Commissione omologante può attribuire un punteggio arbitrario assegnato in assenza di alcun indennizzo a favore della linea innocente per il particolare tipo di infrazione commessa da un avversario.
9. Qualora la Giuria o la commissione omologante non riesca a trovare nei Regolamenti una soluzione al problema che ha di fronte (e siano identificabili una parte colpevole ed una innocente, o, più in generale, uno o più parti innocenti), possono valutare a seconda dei casi, l'opportunità di aggiustare il risultato in modo da risarcire una parte che sia innocente nella misura del danno subito. Questo dà la misura del potere degli organismi atti a giudicare, ma anche di quale debba essere la sua preparazione.
10. Attribuzione di un punteggio arbitrario: quando, a causa di un'irregolarità o errori di cui al p.to 2, non può essere ottenuto alcun risultato, la Giuria e/o la commissione omologante possono attribuire un punteggio arbitrario artificiale in funzione della responsabilità per l'irregolarità commessa: I punteggi attribuiti non devono essere necessariamente complementari.
11. Quando viene stabilito un punteggio arbitrario assegnato, in luogo del punteggio effettivamente ottenuto a seguito di un'irregolarità commessa o nell'impossibilità di verificarne la corretta acquisizione, questo punteggio arbitrario dovrà essere il più favorevole possibile per la linea innocente fra quelli che ragionevolmente avrebbe potuto ottenere se non fosse avvenuta l'irregolarità, e, per la linea colpevole, il punteggio più sfavorevole che aveva una qualche probabilità di realizzare.
12. I punteggi non dovranno essere necessariamente pari al 100%. Il punteggio arbitrario assegnato potrà essere stabilito direttamente in sede gara, oppure variando in sede omologazione il risultato ottenuto in sede gara.

Il cardine della DL sta nel suo mezzo: "...cosa avrebbe potuto ottenere se non fosse avvenuta l'irregolarità...". Che cosa ci dicono queste fatidiche parole? Che l'attenzione del responsabile (Giuria o altro) deve focalizzarsi sulla situazione tecnica qual era al momento nel quale è stata commessa l'irregolarità in esame, e deve, almeno per il momento, dimenticarsi di quanto accaduto in seguito.

Non deve accadere mai che un soggetto Ufficiale (Giuria o Commissario) si permetta frasi critiche nei confronti di chicchessia e/o dichiarazioni che possano avere anche un minimo, sottilissimo legame con l'infrazione, perché non si deve mai dimenticare che il partecipante, innocente, aveva il sacrosanto diritto di trovarsi in una situazione diversa, e che la colpa del cambio di scenario non è sua.

Inoltre, Giudici e Commissari devono costituire un elemento neutro in ambito tecnico, e qualora ci siano valutazioni tecniche da fare, deve lasciarle ad altri, se non riprenderle in altri tempi nel chiuso degli ambiti istituzionali